



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA**

Ufficio Fallimenti

Il Giudice Delegato,

- esaminati gli atti relativi al procedimento n. 1/20 concernente il piano del consumatore a suo tempo proposto da Veneziani Antonella (nata a Mantova il 7-8-1971; C.F.: VNZNNL71M47E897O) ai sensi dell'art. 7 della legge n. 3/2012 ed omologato con decreto di questo Tribunale del 8-6-2020 e sciogliendo la riserva di cui al verbale del 10-4-2025 così provvede:

- osservato che Prisma SPV s.r.l., creditore di Veneziani Antonella dell'importo di € 180.000,00 in forza di contratto di mutuo del 5-7-2006, ha insistito nell'istanza presentata, ex art. 14 bis della legge n. 3/2012, il 8-8-2024 affinché venga dichiarata la cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore a suo tempo proposto da Veneziani Antonella e che venga disposta la conversione della procedura in liquidazione del patrimonio ai sensi della legge n. 3/2012 in considerazione della gravità dell'inadempimento e della scarsa chiarezza dei termini e delle modalità con le quali sarebbe previsto il soddisfacimento del proprio credito (fondiario);

- osservato che l'istante ha evidenziato che, da quanto emergeva dalla relazione del gestore della crisi del 4-7-2024, la debitrice risultava inadempiente rispetto agli obblighi del piano dal gennaio 2023 e che, inoltre, era deceduto il garante Edo Veneziani;

- rilevato che la difesa di Veneziani Antonella, dopo alcuni rinvii della trattazione, con atto del 21-1-2025, ha chiesto la rinegoziazione del piano e che, in data 19-2-2025, con l'ausilio del gestore della crisi, ne ha proposto la modifica nei seguenti termini: a) integrale versamento del t.f.r. accantonato presso Previdenza Cooperativa e b) versamento della somma di € 500,00 per 69 mensilità;

- rilevato che la proposta di modifica è stata comunicata a tutti i creditori e che in data 10-4-2025 si è tenuta l'udienza per l'audizione delle parti sulle richieste contrapposte formulate da Prisma SPV s.r.l. e dalla debitrice;

- osservato che, alla udienza del 10-4-2025, all'esito di ulteriore confronto, la debitrice ha ulteriormente modificato la proposta in relazione al punto b) proponendo il versamento di

€ 500,00 mensili per 80 mensilità mettendo inoltre a disposizione la tredicesima e la quattordicesima mensilità di stipendio;

- considerato che l'ammissione della modifica del piano deve ritenersi consentita i) allorché l'esecuzione dello stesso è divenuta impossibile per ragioni non imputabili al debitore (v. art. 13 co. 4 ter della legge n. 3/2012) e purché ii), in caso di contestazione della convenienza, come sostanzialmente prospettato da Prisma SPV s.r.l, il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14 ter e segg. della medesima legge (e ciò in virtù del richiamo operato dall'art. 13 co. 4 ter della legge n. 3/2012 al paragrafo 3 della sezione I della predetta disciplina);

- osservato che il gestore della crisi, avv. Susanna Gargioni, ha motivatamente espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della debitrice anche con riguardo alle ulteriori modifiche proposte nel corso dell'udienza del 10-4-2025;

- ritenuto che sussiste il requisito di cui al punto i) atteso che la mancata esecuzione del piano è stata causata dall'intervenuto decesso del fideiussore Nedo Veneziani (padre), dal venir meno della relazione coniugale con Luciano Stea (parimenti garante dell'esecuzione del piano) che ha da tempo cessato di versare le somme mensili per l'acquisto della casa di abitazione, dall'aggravarsi delle (documentate) condizioni di salute della figlia (che richiede assistenza continua) di cui dal 2023 la sola istante si sta facendo carico, dall'ottenimento solo nel marzo di quest'anno della liquidazione del t.f.r. (già da tempo richiesta), circostanze tutte sopravvenute, non prevedibili al momento dell'omologa e non imputabili;

- considerato che sussiste anche il requisito di cui *supra* al punto ii) tenuto conto che le condizioni economiche della debitrice (lavoratrice dipendente) non sono destinate prevedibilmente a modificarsi nei prossimi anni e che, mentre con la modifica del piano del consumatore, è previsto un apporto di risorse (costituito da quote di stipendio) per la durata di 6 anni e 6 mesi, nell'ambito di una liquidazione del patrimonio il contributo in questione avrebbe durata più ridotta e cioè di 4 anni ai sensi dell'art. 14 quinquies co. 4 della legge 3/2012;

- osservato inoltre che il gestore della crisi ha evidenziato che il valore dell'immobile di proprietà dell'istante non si è incrementato e che anzi subisce il naturale degrado d'uso sicché non è preventivabile il ricavo di somma maggiore rispetto a quella ipotizzata nel piano, restando anche maggiormente incerti i tempi di realizzo mediante il ricorso a procedure competitive;

- rilevato altresì che, nel corso dell'udienza, sono stati forniti chiarimenti circa le modalità di pagamento del creditore fondiario PRISMA SPV s.r.l.;

- considerato pertanto che la richiesta di modifica del piano meriti accoglimento e che, conseguentemente, vada rigettata la richiesta di conversione della procedura in liquidazione del patrimonio;
- ritenuto che le ragioni della decisione e la mancanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale sulle questioni sollevate giustifichi l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;

p.t.m.

- omologa la proposta del 19-2-2025 formulata da Veneziani Antonella di modifica del piano del consumatore (presentato il 13-1-2020 e omologato in data 8-6-2020) come ulteriormente integrata alla udienza del 10-4-2025 con riguardo al punto b) sopra riportato e dispone che si provveda ai pagamenti come indicato nel piano sotto la gestione e il controllo del gestore della crisi al quale sono attribuiti gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3/2012;
- rigetta l'istanza di conversione della procedura in liquidazione del patrimonio presentata dal Prisma SPV s.r.l.;
- dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Tribunale;
- spese compensate.

Si comunichi alle parti, al gestore della crisi e, a cura di questi, ai creditori.

Mantova, 11 aprile 2025.

Il Giudice Designato  
Dott. Mauro P. Bernardi